

**La Seconda Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge, riformulando la norma finanziaria e relazione tecnico finanziaria**

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 3 e 4 si provvede nei limiti delle risorse assegnate dallo Stato ed allocate nel bilancio di previsione regionale 2024-2026, alla missione 12, programma 02 (U.12.02).

2. Alle spese per l'attuazione degli interventi di all'art. 7, quantificati nel limite massimo di euro 5.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse stanziare alla missione 12, programma 02 (U.12.02) mediante contestuale diminuzione, per pari importo, degli stanziamenti relativi al Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocati alla missione 20, programma 03 (U20.03) dello stato di previsione del bilancio 2024-2026.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026.